



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/5 DEL 20.3.2008

Oggetto: **Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 10 “Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali” e modifiche apportate con la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, comma 10. Riparto per l’anno 2008 del fondo unico a favore di comuni e province. Euro 545 milioni.**

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che il comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 dispone, a decorrere dall'anno 2008, la suddivisione del fondo unico istituito con l'art. 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, in due distinti fondi: uno a favore dei comuni, con una dotazione finanziaria annua di € 477.750.000, l'altro a favore delle province, con una dotazione finanziaria annua di € 67.250.000. La nuova disposizione prevede, inoltre, che i due fondi siano ripartiti con le stesse modalità e criteri stabiliti dall'art. 10 della L.R. n. 2 del 2007.

L'Assessore evidenzia che così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, gli enti locali potranno gestire le risorse loro assegnate in piena autonomia e senza vincoli di destinazione, avuto riguardo al conseguimento degli obiettivi di cui alle leggi regionali citate al comma 1 dello stesso articolo 10, agli interventi occupazionali, alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.

L'Assessore rammenta che l'attuale disciplina interviene in termini derogatori rispetto alla normativa vigente in materia di criteri di riparto delle leggi di provenienza dei singoli fondi confluiti nel fondo unico, agendo nelle more attuative della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni, di cui al comma 5 del suddetto articolo 10.

Riferisce, quindi, che conformemente ai criteri fissati dal comma 1 del summenzionato articolo 10, si è provveduto a predisporre il piano di riparto delle dotazioni finanziarie recate dai fondi destinati a favore dei comuni e delle province, secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate alla presente



deliberazione. Le assegnazioni risultanti sono state calcolate sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali e al 60 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente al 31 dicembre del 2006 (dati ISTAT). Le erogazioni saranno disposte in rate trimestrali anticipate, secondo le modalità stabilite dal successivo comma 3.

Per quanto concerne, infine, le assegnazioni finanziarie derivanti dai trasferimenti dello Stato in favore dei comuni per le funzioni conferite ex D.P.R. n. 348 del 1979, l'Assessore informa che i trasferimenti saranno disposti utilizzando gli stessi criteri di riparto applicati al fondo per le risorse regionali.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

di approvare il riparto dello stanziamento complessivo di € 545.000.000, di cui € 477.750.000 a favore dei comuni e € 67.250.000 a favore delle province, secondo le tabelle finanziarie allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, formulate nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru